

## Segreteria Generale

Roma, 1/12/2021

Prot. AP/4982

Oggetto: D.L. 26 novembre 2021, n. 172 – Green pass rafforzato - Chiarimenti

A seguito dei quesiti pervenuti alla scrivente Federazione in ordine alle novità introdotte dal D.L. 26 novembre 2021, n. 172, in vigore dal 27 novembre, si provvede a fornire alcune precisazioni le quali sono state oggetto di preventiva verifica con gli Uffici del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio.

Come è noto, il predetto intervento normativo prevede ulteriori disposizioni volte al contenimento dell'epidemia da COVID-19, in particolare relative all'utilizzo del cd. *green pass* "rafforzato", ovvero la certificazione verde attestante:

- l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo;
- l'avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- l'avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo.

Il *green pass* "rafforzato" è richiesto per attività che sarebbero sospese o limitate in zona gialla o arancione.

E' previsto l'utilizzo del *green pass* "base" (che include anche il *green pass* ottenuto a seguito effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2) per lo svolgimento di quelle attività che già, in zona gialla, richiedono il possesso del *green pass*.

L'introduzione delle predette nuove disposizioni determinano che:

- gli atleti d'interesse nazionale (la cui attività non era limitata in zona gialla o arancione) potranno entrare nelle piscine con il *green pass "base"*;
- per quanto riguarda gli utenti di corsi di nuoto e nuoto libero: in zona bianca e in zona gialla sarà sufficiente il *green pass "base"*, mentre in zona arancione (dove tale attività era in precedenza limitata) sarà necessario il *green pass "rafforzato"*.

Infatti, dal 6 agosto (per effetto delle modifiche del D.L. 22 aprile, n. 52, da parte del D.L. 23 luglio, n.105) l'attività delle piscine coperte in zona gialla era già permessa con il *green pass* allora vigente (il "*base*" attuale).

Quindi, per le attività degli utenti di corsi e nuoto libero, è sufficiente il *green pass "base"* anche in zona gialla mentre per il pubblico è necessario il *green pass "rafforzato"*.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Antonello Panza

